



AREA DEL DIRITTO PRIVATO

ELABORATO REDATTO DALLA DR.SSA CHIARA BITOZZI

Giudice del Tribunale di Padova

in occasione della sua lezione del 23 giugno 2025 su

GLI ASSEGNI A FAVORE DEL CONIUGE SEPARATO E DI QUELLO DIVORZIATO

ASSEGNO DI SEPARAZIONE

Fonte normativa ART 156 cc :

*«Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto a ricevere dall'altro coniuge **quanto è necessario al suo mantenimento**, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.*

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato...»

presupposti:

- 1) non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente;
- 2) mancanza di adeguati redditi propri da parte del coniuge richiedente ;

mentre il primo requisito è di facile comprensione e, qualora sia richiesto l'addebito, impone al giudice di svolgere un accertamento in merito (ed eventualmente disporre istruttoria), in relazione al secondo requisito, i principi regolatori della materia si ricavano da una copiosa ed ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale.

Ratio dell'istituto:

Diritto all'assistenza materiale che trae origine dal matrimonio (art. 143 c.c.).

Permanenza del vincolo matrimoniale: la separazione instaura un regime destinato a conservare gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza (vi è la permanenza del vincolo coniugale tra i coniugi, che verrà reciso solo con la pronuncia di divorzio qualora non vi sia stata nel frattempo riconciliazione).

Si riporta una massima per tutte : *“la separazione personale presuppone, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, **la permanenza del vincolo coniugale**, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l’assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono **quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio**, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, da cui deriva solo la **sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione**, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio”* (v. ex multis Cass. civ, sez. I, ord., 22 marzo 2023, n. 8254).

Quindi con la separazione permane l’obbligo di assistenza materiale tra i coniugi che non viene sospeso (come si è detto si sospendono solo gli obblighi personali).

An dell’assegno

Quindi, per il riconoscimento del diritto al mantenimento sono necessari i seguenti presupposti:

- NON ADDEBITABILITA’ SEPARAZIONE AL CONIUGE RICHIEDENTE;
- DISPARITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE TRA LE PARTI;
- MANCANZA IN CAPO AL CONIUGE RICHIEDENTE L’ASSEGNO DI ADEGUATI REDDITI PROPRI, OSSIA DI REDDITI CHE CONSENTANO DI MANTENERE UN TENORE DI VITA ANALOGO A QUELLO GODUTO IN COSTANZA DI MATRIMONIO.

La norma, come si è visto, non specifica il parametro sul quale verificare l’adeguatezza; per costante giurisprudenza il parametro di riferimento è il tenore di vita familiare (per tutte cfr. Cass. 12196/2017).

In concreto, quindi, occorre procedere all’accertamento ed alla comparazione **delle consistenze reddituali e patrimoniali** dei coniugi (principio pacifico; anche se la norma parla di redditi occorre riferirsi ai patrimoni e all’intera posizione economico reddituale dei coniugi) ed **al tenore di vita che ha caratterizzato la vita matrimoniale** (in prossimità della separazione). Quindi:

- 1) i redditi delle parti (ANCHE QUELLI NON DICHIARATI AL FISCO) e la capacità di reddito anche in proiezione futura. A riguardo la giurisprudenza si è anche interrogata se sussista un onere a carico del coniuge richiedente l’assegno di mantenimento, privo di adeguati mezzi, di formulare istanze per ottenere finanziamenti pubblici (indennità, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione etc.) ovvero se è prevalente l’obbligo solidaristico gravante sull’altro coniuge. Si registrano diversi orientamenti, da ultimo Cass. n. 20866/2021.
- 2) gli elementi che compongono il patrimonio di entrambi (cespiti immobiliari che possono essere posti a reddito o che già producono reddito, rendite di vario genere, investimenti, TFR PERCEPITO IN CORSO DI MATRIMONIO, cespiti ereditari già ricevuti e non quelli potenziali, partecipazioni societarie, ecc).

Infatti la giurisprudenza prevalente afferma che : “per determinare i provvedimenti di natura economica il giudice non deve valutare solo i redditi dell’obligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, **ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici,**

diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.” (Cass. 17199/2013).

Può accadere che malgrado puntuali ordini di esibizione e numerose produzioni documentali, dallo studio dei conti correnti emergano giroconti o trasferimenti di fondi all'estero che possono far presumere l'esistenza di conti non dichiarati (essendo il giroconto una voce registrata negli estratti di conto corrente quando l'importo è accreditato su diverso conto intestato allo stesso soggetto) o di conti esteri che potrebbe essere possibile acquisire solo tramite complesse rogatorie o ulteriori indagini. In questi casi il ricorso alle presunzioni, e l'applicazione dell'art. 116 c.p.c., può essere di ausilio consentendo di ritenere presenti disponibilità non dichiarate senza la necessità di accertarne il quantum, potendo essere determinato l'ammontare dell'assegno sulla base dei costi sostenuti in costanza di convivenza (e quindi del tenore di vita);

- 3) le elargizioni economiche provenienti dalla famiglia di origine del coniuge richiedente l'assegno. Sul punto si segnala Cass. n.13026/2014 secondo cui : «A norma dell'art. 156 cod. civ., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Nel valutare tale presupposto, tuttavia, il giudice dovrà tenere conto di **ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità** tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato;
- 4) si deve tenere conto di **eventuali oneri** e la loro incidenza sul reddito (va cioè verificata ogni posta attiva del reddito e del patrimonio al netto degli oneri anche fiscali; Cass. n. 16809/2019). Occorre quindi considerare gli oneri fiscali, gli oneri per finanziamenti o mutui che incidono in negativo sulla situazione patrimoniale dei coniugi; la valutazione è caso per caso anche in relazione alla loro anteriorità rispetto alla separazione ed alla loro necessità rispetto ai bisogni della famiglia (altro è il mutuo per l'abitazione familiare, altro è il finanziamento per l'acquisto di una porche).

Accade frequentemente che, nell'imminenza della crisi familiare, la parte potenzialmente obbligata a corrispondere prestazioni periodiche, stipuli contratti di finanziamento, al fine di far gravare sul reddito trattenute alle fonte, allegando così l'impossibilità di corrispondere congruo assegno di mantenimento. Di ciò ovviamente non si potrà tenere conto e la parte dovrà fornire tutta la documentazione relativa a detto onere al fine di valutare la sua rilevanza;

- 5) **il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.** Ovvero le potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio (tipologia della casa di abitazione, vacanze, cene fuori, abiti, capacità di spesa, fabbisogno per il mantenimento della famiglia, colf, ecc), con l'ovvio e fisiologico abbattimento dovuto al fatto che, con la separazione, si raddoppiano

le spese necessarie per due famiglie, circostanza che può azzerare un tenore di vita in precedenza discreto quando entravano due stipendi medi in famiglia.

Nella determinazione del tenore di vita, particolare attenzione va riservata ai costi che la famiglia sosteneva prima della separazione quali i costi per l'istruzione dei figli (scuole private, permanenza dei figli fuori sede), i costi di assistenza familiare (baby sitter, colf etc.), e gli eventuali altri costi periodici: questi elementi sono da considerare necessari per la determinazione del tenore di vita.

La giurisprudenza ha chiarito che è necessario un accertamento analitico: «Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita "normalmente" godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia, e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a quell'assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personale in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro, escludere, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario.» (Cass. 6864/2015; . Cass. 975/2021).

Inoltre, non rileva l'aver tollerato o subito un tenore di vita più modesto (Cass. n.18547/2006); si richiama, a proposito, il tema della violenza economica che si realizza proprio imponendo al coniuge, a fini di controllo e prevaricazione, un tenore di vita inferiore a quello possibile.

Inoltre, secondo la giurisprudenza è pacifico che l'assegno di mantenimento deve garantire al coniuge debole non solo il soddisfacimento delle **necessità primarie** ma anche **di tutte le attività (di svago, sociali etc.) svolte in costanza di matrimonio** (Cass. n. 12196/2017) **considerato il contesto sociale** “nel quale i coniugi avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti della ricorrente” (Cass. n.18175/2012; Cass. n. 6698/2009; Cass. n. 9915/2007).

Infine, secondo la Suprema Corte, per stabilire il tenore di vita, è necessario valutare i miglioramenti connessi agli sviluppi naturali e prevedibili delle attività svolte anche se verificatosi all'esito della separazione («in tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., è altresì consolidata la giurisprudenza di questa Corte nell'affermare che il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle **potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio**, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente e, pertanto, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, **occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione**, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (Cass. civ. sezione 1^ n. 2626 del 7 febbraio 2006).» (Cass. n.13026/2014)

Quantum dell'assegno

Questo è l'aspetto di maggiore criticità nella redazione della decisione nei procedimenti familiari. Come detto mancano parametri normativi oggettivi, e soprattutto la giurisprudenza non è stata in grado di individuare parametri comuni, quali ad esempio riferimenti al costo medio della vita per le famiglie italiane, ad una quota dei redditi dell'obbligato etc. Nell'esame della giurisprudenza di merito non è possibile rinvenire elementi che consentano di ricostruire un parametro comune, con conseguenti notevoli oscillazioni e difficoltà quanto alla prevedibilità della decisione.

Tra le altre "circostanze" menzionate dall'art 156, comma 2, cc, che rilevano solo sul **QUANTUM** dell'assegno di mantenimento vi sono:

- 1) la creazione di nuovo nucleo familiare da parte dell'obbligato con nascita di figli, in quanto sorge l'obbligo ex lege del loro mantenimento che certamente influisce sulle sue disponibilità economiche (non vi è alcun automatismo, in quanto la valutazione va fatta caso per caso accertando quanto il sopravvenuto onere familiare incida sulle disponibilità dell'obbligato);
- 2) non incide invece sull'obbligo di mantenimento, il fatto che il coniuge abiente si faccia carico del mantenimento di un convivente more uxorio, trattandosi di obbligazione naturale;
- 3) incide sul quantum l'assegnazione dell'abitazione familiare. Sul punto la S.C. ha affermato che: «in materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce **un'utilità suscettibile di apprezzamento economico**, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., e tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota dell'immobile **e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto.**» (Cass. n. 20858/2021); solitamente il valore che si dà a tale assegnazione è quello corrispondente ad un canone locatizio medio per quella tipologia di dell'immobile;
- 4) nelle decisioni di merito, in ordine alla quantificazione dell'assegno, raramente i Tribunali tengono conto del diverso regime fiscale cui è assoggettato l'assegno di mantenimento per il coniuge beneficiario e per il coniuge obbligato, circostanza che può comportare delle sperequazioni. Invero, per il primo, l'assegno di mantenimento e quello divorzile è equiparato ad un reddito per il quale il coniuge beneficiario corrisponde le imposte; per il secondo, si traduce in un risparmio fiscale in quanto può dedurre tale importo dal reddito imponibile ex art. 10, comma 1, lett. c), T.U.I.R.;
- 5) incidenza della **durata del matrimonio** sul quantum. «In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non

titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della **misura** dell'assegno di mantenimento.» Cass. 1162/2017 .

Diverso è il caso dei cd “**MATRIMONI VUOTI**”, ove cioè **è mancata la convivenza e la reale creazione di una vita comune**. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte : «in tema di separazione giudiziale, non sussiste il diritto all'assegno di mantenimento nel caso in cui non si sia realizzata, dopo il matrimonio, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi. (Nella fattispecie, il matrimonio era durato 28 giorni e i coniugi non avevano mai instaurato un regime di convivenza). Cass. 402/2018.

Nella giurisprudenza è controversa la possibilità di quantificare l'assegno, **assegnando una frazione del patrimonio dell'obbligato (1/4 o 1/3 dei redditi dell'obbligato)**. Cass 2021 «Non possono condividersi né la valenza di principio attribuita dalla sentenza impugnata all'affermazione secondo cui in presenza di figli, alla moglie assegnataria della casa familiare spetta un assegno di mantenimento pari a circa ¼ del reddito percepito dal marito, né la pretesa della ricorrente di determinare la predetta quota in 1/3 della complessiva capacità economico reddituale dell'obbligato: premesso infatti che di siffatte affermazioni non si trova alcuna traccia nella giurisprudenza di legittimità ...si osserva che l'introduzione di un rapporto rigido ed astratto tra l'importo dovuto e le risorse economiche dell'obbligato si porrebbe in contrasto con la natura concreta e relativa della valutazione richiesta ...la quale non si risolve in una mera operazione matematica, tenendo conto delle molteplici esigenze del richiedente e dell'obbligato».

Valutazione del giudice dei documenti fiscali.

In giurisprudenza è pacifico il principio secondo cui: “Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato).” (Cass. n. 18196/2015;).

Altre massime: “Per valutare le domande di contenuto economico nei procedimenti familiari, non è necessario l'accertamento del preciso ammontare dei redditi e dei patrimoni ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr. per tutte Cass. n. 25618/2007, Cass. n. 16575/2008; da ultimo Cass. 975/2021).

Inoltre la giurisprudenza ha preso posizione anche in ordine alle dichiarazioni che fanno le parti in udienza avanti al giudice circa le rispettive consistenze reddituali e patrimoniali : “In tema di

separazione personale dei coniugi, le dichiarazioni rese da questi ultimi in sede di udienza presidenziale non hanno valore probatorio di confessione giudiziale e, pertanto, la loro omessa valutazione non integra il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. in quanto elementi di fatto concorrenti alla complessiva valutazione finale da parte del giudice di merito.” (Cass. n. 4860/2017)

Anche se le dichiarazioni delle parti non hanno natura confessoria, l'acquisizione di tali dichiarazioni, e la loro sintetica trasposizione nella sentenza quanto agli aspetti patrimoniali e reddituali, consente di avere importanti punti fermi per la successiva decisione, potendo quanto dichiarato assurgere ad elemento di valutazione insieme con le ulteriori risultanze del procedimento. Inoltre, permette di valutare l'attitudine della parti a riferire fatti conformi a vero, condotta processuale che può essere valutata ai sensi dell'art. 116, secondo comma c.p.c. che prevede che il giudice possa desumere argomenti di prova dalle risposte delle parti all'interrogatorio libero (art. 117 c.p.c.) e dal contegno processuale.

Poteri officiosi del giudice

La Riforma Cartabia ha introdotto un obbligo di completa discovery patrimoniale a carico dei coniugi sin dai primi atti introduttivi (art 473bis 12, 3° comma cpc e art 473bis16 cpc), obbligo sanzionato ex art 473bis18 cpc; inoltre, ha ampliato i poteri officiosi del giudice delegato allorchè siano in gioco questioni di affidamento e mantenimento dei minori o del coniuge non autosufficiente e questioni di tutela della vittima di condotte violente.

Detti poteri, tuttavia, avevano trovato il loro riconoscimento già nella giurisprudenza precedente che tuttavia oscillava tra orientamenti più restrittivi ed orientamenti meno restrittivi.

Invero, circa il primo orientamento, la Cassazione ha affermato che: “In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della l. n. 898 del 1970, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - **indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria**, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova; l'esercizio di tale potere discrezionale **non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata**, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati.” (Cass. n. 2098/2011; Cass. n.23263/2016)

Interpretazione più estensiva dei poteri officiosi (che appare preferibile), si rinviene nella sentenza Cass. SU n. 18287/2018) intervenuta sulla natura dell'assegno divorzile, ove è stato affermato: «Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco.» (principi affermati in materia di determinazione di assegno divorzile estensibili all'assegno di mantenimento).

Decorrenza dell'assegno

In ogni decisione occorre specificare la decorrenza dell'assegno, che in mancanza di diversa determinazione decorrerà dalla data della domanda.

Occorre tuttavia considerare se è o meno cessata la convivenza: nel caso in cui le parti giungano davanti al giudice ancora conviventi la decorrenza dell'assegno di mantenimento sia per il coniuge sia per la prole decorrerà dal momento della cessazione della convivenza.

Alimenti

Il coniuge cui è addebitata la separazione, se non ha mezzi adeguati, può invocare solo il diritto ad un assegno alimentare, parametrato non più al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma allo stretto necessario per le esigenze basilari di vita (alloggio, cibo, cure mediche). Anche in tal caso non vi sono parametri predefiniti, ma dovrà procedersi ad una valutazione caso per caso.

Si deve, infine, ricordare che in caso di accoglimento della domanda di addebito formulata dal coniuge, potrà essere riconosciuto al coniuge debole un assegno esclusivamente alimentare senza necessità di esplicita domanda in tal senso essendo tale istanza compresa nella più ampia domanda di assegno di mantenimento. Vedi Cass. n. 27695/2017 secondo cui: «In tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un "minus" ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Ne consegue che la relativa istanza - ancorché formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito - è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell'art.

ASSEGNO DIVORZILE

Come è noto, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio ex art 5 della legge 898/1970 sono stati oggetto, negli anni, di un ampio e controverso dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Il punto di maggior dibattito ha riguardato, in particolare, l'individuazione del parametro di giudizio circa "l'inadeguatezza dei mezzi" del coniuge richiedente (ovvero l'impossibilità di procurarsi "per ragioni oggettive").

Con la rivoluzionaria pronuncia della Cassazione n. 11504/2017, si è dato avvio ad una nuova "stagione interpretativa" che scardina il parametro del "tenore di vita" ed impone, necessariamente, una riflessione profonda sull'istituto del divorzio e sui risvolti che lo stesso comporta non solo in termini giuridici, ma con riferimento alla condizione personale dei coniugi. Con tale sentenza, infatti, la Cassazione ha sancito i criteri in base al quale deve essere fissato l'assegno di divorzio, precisando che gli stessi prescindono dal mantenimento del tenore di vita, in quanto circostanza confliggente in modo evidente con la **natura stessa del divorzio e con i suoi effetti giuridici, volti allo scioglimento del vincolo matrimoniale** (nello specifico la sentenza afferma che *"con la sentenza di divorzio, il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale - a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 cod. civ. -, sicché ogni riferimento a tale rapporto*

finisce illegittimamente con il ripristinarlo sia pure limitatamente alla dimensione economica del "tenore di vita matrimoniale" ivi condotto - in una indebita prospettiva, di "ultrattività" del vincolo matrimoniale"). Pertanto, all'assegno di divorzio deve essere riconosciuta una funzione assistenziale.

Tuttavia, la dirompente incidenza di tale nuovo indirizzo sia in ambito socio-culturale, sia sull'affidamento delle parti rispetto alle conseguenze di una scelta così importante come quella dello scioglimento del matrimonio, ha indotto a confidare in un intervento chiarificatore delle **Sezioni Unite** che, con la nota sentenza **n. 18287/2018**, hanno applicato un correttivo al criterio suindicato, affermando che la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito. Più precisamente, l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge non ha natura solo **assistenziale, ma anche perequativo-compensativa**, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che permette la determinazione di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, della inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarsi per ragioni obiettive e fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e dell'apporto fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Pertanto, secondo tale nuovo indirizzo giurisprudenziale (confermato da pronunce successive della Suprema Corte), che attribuisce all'assegno di divorzio una **funzione composita, ossia non solo assistenziale ma in pari misura perequativa e compensativa**, è chiaramente ispirato ai principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli artt. 2 e 29 Cost.

Ne consegue che, nel determinare l'assegno di divorzio, si dovrà tenere conto anche delle aspettative professionali sacrificate dal coniuge economicamente più debole, ovvero al ruolo e contributo fornito da questo alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge.

In applicazione del **principio di solidarietà "postconiugale"**, che costituisce il fondamento etico e giuridico dell'attribuzione dell'assegno divorzile, la valutazione relativa all'adeguatezza dei mezzi economici del richiedente deve essere compiuta con riferimento **non al tenore di vita da lui goduto durante il matrimonio, ma ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso, quale, nei casi singoli, configurato dalla coscienza sociale.**

L'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste dalla norma di riferimento in ordine progressivo (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto in astratto: cfr., *ex multis*, Cass. n. 593/2008):

– una prima fase, concernente l'*an debeatur*, il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento o meno del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente (storicamente, il parametro di commisurazione veniva fornito dal raffronto col

tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, tenendo in considerazione il momento del divorzio);

– la fase del *quantum debeatur*, nella quale il Giudice deve procedere alla determinazione in concreto dell'assegno, tenendo conto di tutti gli elementi indicati dall'art. 5, comma 6 (le “condizioni dei coniugi”, le “ragioni della decisione”, il “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”, il “reddito di entrambi”), valutando “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.

I criteri richiamati dall'art. 5, comma 6, non possono operare sul piano dell'*an* della corresponsione dell'assegno divorzile, **ma assumono comunque un rilievo fondamentale nella determinazione del *quantum***. L'applicazione di tali parametri di quantificazione può determinare una diminuzione della somma determinata in astratto o perfino il suo azzeramento (quando la conservazione del tenore di vita assicurata dal matrimonio risulti incompatibile con i criteri in questione: cfr., sul punto, Cass. n. 10210/2005).

Il concetto di “**mancanza di mezzi adeguati**”, a cui fa riferimento l'art. 5, comma 6, della L. n. 878/70, è stato costantemente interpretato privilegiando la funzione “assistenziale” dell'assegno divorzile (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 11490/1990, secondo cui l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere intesa come “insufficienza dei medesimi – comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui possa disporre – **a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio**, senza cioè che sia necessario uno stato di bisogno, rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio”; cfr., nello stesso senso, Cass. Sez. I, Sent. n. 2799/1990, per la quale non assumono alcun rilievo lo stato di bisogno o l'autosufficienza economica dell'avente diritto; in senso contrario si veda Cass. Sez. I, Sent. n. 1652/1990, secondo cui – a seguito della riforma introdotta dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 – all'assegno di divorzio è stata riconosciuta dal Legislatore natura eminentemente assistenziale, per cui, ai fini della sua attribuzione, assume valore decisivo l'autonomia economica del richiedente, nel senso che l'altro coniuge è tenuto ad “aiutarlo”, solo se egli non sia economicamente indipendente e nei limiti in cui l'aiuto si renda necessario per sopperire alla carenza dei mezzi conseguente alla dissoluzione del matrimonio, in applicazione del principio di solidarietà “postconiugale”, che costituisce il fondamento etico e giuridico dell'attribuzione dell'assegno divorzile, sicché la valutazione relativa all'adeguatezza dei mezzi economici del richiedente deve essere compiuta con riferimento non al tenore di vita da lui goduto durante il matrimonio, **ma ad un modello di vita**

economicamente autonomo e dignitoso, quale, nei casi singoli, configurato dalla coscienza sociale).

Il criterio di quantificazione del “contributo personale ed economico dato da ciascuno” dei coniugi “alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”, ha una funzione **“compensativa”**, perché **consente di valorizzare qualsiasi tipo di apporto da cui siano derivati vantaggi economici per l’altro coniuge** (cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 1110/1985, secondo cui al fine del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di divorzio – secondo il criterio cosiddetto “compensativo”, le attività svolte dalla moglie nell’ambito del consorzio familiare, consistenti nella conduzione domestica, nell’allevamento e nell’educazione dei figli, nell’assistenza del marito, sono valutabili anche quando presentino connotati non di eccezionalità, ma di normalità, alla stregua delle condizioni sociali e morali dei coniugi, in considerazione dell’apporto spirituale o materiale che le suddette attività sono comunque in grado di dare alla famiglia; Cass. Sez. I, Sent. n. 4228/1980, per la quale -a norma dell’art 5 della Legge divorzio – il Giudice, sotto il profilo del criterio compensativo, deve tener conto, tra l’altro, **dell’apporto personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla formazione o all’incremento del patrimonio comune o di quello di appartenenza esclusiva dell’altro coniuge** e tale criterio spiega rilievo anche quando il contributo presenti carattere di normalità e non di eccezionalità; nella specie il Giudice del merito aveva ravvisato l’incremento del patrimonio personale di un coniuge nel fatto di avere abitato per molti anni nell’alloggio di proprietà dell’altro; si veda anche Cass. Sez. I, Sent. n. 3081/1978, per la quale: a) il criterio compensativo per la determinazione dell’assegno di divorzio riguarda non soltanto il contributo che il coniuge può dare alla conduzione della famiglia (educazione dei figli, cure dedicate alla casa, etc.) sotto il profilo etico, ma il concorso che il coniuge può dare alla formazione del patrimonio comune mediante prestazioni personali valutabili economicamente; b) la funzione compensativa dell’assegno presuppone che il coniuge, il quale ha contribuito personalmente ed economicamente all’andamento ordinato e prospero della vita familiare, trovi in esso il compenso per i sacrifici spesi per assicurare il benessere della famiglia; c) non si può ravvisare il presupposto necessario per l’applicazione del criterio compensativo ai fini dell’attribuzione dell’assegno nell’aver il coniuge diretto e sorvegliato lavori domestici ed aver concorso all’allevamento ed all’educazione dei figli, giacché tale attività, che potrebbe avere rilevanza per ciò che attiene all’aspetto soltanto etico del contributo, concreta solo il mero assolvimento di normali ed elementari doveri, e non integra, in sé e per sé particolari sacrifici e benemerienze, ove nulla sia stato evidenziato circa la sussistenza di un contributo apprezzabile del coniuge sotto l’aspetto economico).

Quanto poi alla durata del matrimonio, deve escludersi il riconoscimento dell’assegno divorzile nei casi di convivenze brevissime, di vincoli matrimoniali contratti per motivi palesemente utilitaristici ovvero nelle ipotesi in cui il rapporto matrimoniale risulti (per volontà e colpa del richiedente) solo formalmente istituito e non abbia dato luogo alla formazione di alcuna comunione materiale e

spirituale fra i coniugi, sfociando dopo breve tempo in una domanda di divorzio (cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 8233/2000 e, nello stesso senso, Cass. Sez. I, Sent. n. 4809/1998).

Il criterio che fa riferimento alle “ragioni della decisione”, invece, ha funzione chiaramente risarcitoria, in quanto impone al Giudice di valutare tutti i comportamenti che hanno cagionato la rottura della comunione spirituale e materiale della famiglia (cfr. Cass. Sezioni Unite, Sent. n. 11490/1990).

Guardando ai più recenti arresti giurisprudenziali, il Giudice del divorzio, richiesto dell’assegno di cui all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970:

– nella fase dell’*an debeatur* deve verificare se la domanda dell’ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (**manca di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarsi per ragioni oggettive»**), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, **ma con esclusivo riferimento all’“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso**, desunta dai principali “indici” (salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie) del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri *lato sensu* imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge;

– nella fase del *quantum debeatur* deve tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova (cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 11504/2017: c.d. sentenza Grilli).

Con la sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite hanno chiarito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge – cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa – richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarsi per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle

condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

L'intervento delle Sezioni Unite si è reso necessario, dopo che, come già anticipato, la Suprema Corte di Cassazione, ribaltando il precedente ed ormai consolidato orientamento ermeneutico, nel 2017 aveva deciso di ancorare il diritto all'assegno divorzile all'accertamento dell'autosufficienza economica del coniuge richiedente (cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 11504/2017 cit., per la quale: a) la fase concernente l'*an debeatur* è informata al principio dell'auto-responsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole; b) la fase riguardante il *quantum debeatur* è improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole in applicazione degli artt. 2 e 23 della Carta costituzionale).

Prima della pronuncia delle Sezioni Unite, l'applicazione del nuovo indirizzo aveva portato talvolta a decisioni innovative, come quella di ridurre l'assegno nei confronti della ex moglie percettrice di assegno sociale o nei confronti di quella tornata a vivere con i genitori; in altri casi, al contrario, la Giurisprudenza (di merito) aveva preferito continuare ad utilizzare il criterio del tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

La sentenza n. 18287/2018 – intervenuta a dirimere ogni contrasto giurisprudenziale – quindi ha chiarito che le decisioni (libere e responsabili) prese dai coniugi di comune accordo in relazione alla conduzione della vita familiare possono incidere assai profondamente sul loro profilo economico-patrimoniale dopo la fine del rapporto, per cui va offerta una protezione adeguata all'ex coniuge che, per esempio, abbia rinunciato ad una posizione lavorativa (talvolta di prestigio) per occuparsi della famiglia. Il Giudice, quindi, non dovrà più fondare la propria decisione (soltanto) sul criterio del tenore di vita, ma, valutate comparativamente le condizioni economico-patrimoniali di ciascun coniuge, dovrà comunque dare rilievo al contributo fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.

Il criterio “composito” indicato dalle Sezioni Unite **si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà, che da sempre permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo** (cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 3398/2013, la quale ribadisce che la valutazione della debenza dell'assegno divorzile deve essere incentrata su un criterio assistenziale, che non soffre limitazioni temporali, in quanto l'obbligo di solidarietà post-coniugale non viene meno per il mero decorso del tempo ovvero sulla base della considerazione dell'intervallo temporale intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di

natura economica). Rispetto al passato, tuttavia, si riconosce all'assegno di divorzio una funzione (non remunerativa, ma neppure meramente compensativa, bensì) una funzione **assistenziale** ed in pari misura **compensativa** e **perequativa**, il che consente di riequilibrare situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della loro vita familiare